

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 71



Edizione  
in lingua italiana

### Legislazione

55° anno  
9 marzo 2012

Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/142/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2012, relativa all'adesione dell'Unione europea al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale <sup>(1)</sup> ..... 1**

2012/143/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2012, sulla posizione dell'Unione europea riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente la sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) ..... 3**

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 193/2012 del Consiglio, dell'8 marzo 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ..... 5**
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 194/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2012, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca ..... 10**

Prezzo: 4 EUR

(segue)


<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 195/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi di vendita unionali dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio .....	11
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2012, l'ammontare dell'aiuto al riporto e dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca .....	13
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2012 .....	15
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi unionali di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio .....	19
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 199/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2012 .....	29
★ Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della <i>Salmonella enteritidis</i> e della <i>Salmonella typhimurium</i> nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> .....	31
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica, relativamente alla sostanza nitroxinil, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup> .....	37
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup> .....	40
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico .....	42
Regolamento di esecuzione (UE) n. 204/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	48



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2012

**relativa all'adesione dell'Unione europea al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/142/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale<sup>(3)</sup> («regolamento UN/ECE n. 29») intendono eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto ed assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione per gli occupanti dei veicoli.
- (2) Alla data della sua adesione all'accordo del 1958 riveduto, l'Unione ha aderito a un numero limitato di regola-

menti UN/ECE, elencati nell'allegato II della decisione 97/836/CE; il regolamento UN/ECE n. 29 non era compreso in tale elenco.

- (3) Alla luce delle modifiche successive al regolamento UN/ECE n. 29 e alla luce del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati<sup>(4)</sup>, in conformità del quale l'Unione deve tener conto del regolamento UN/ECE n. 29, detto regolamento UN/ECE dovrebbe essere integrato nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale.

*Articolo 2*

Il regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale è integrato nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

<sup>(2)</sup> Approvazione del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

<sup>(3)</sup> GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

*Articolo 4*

La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. LIDEGAARD

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2012

**sulla posizione dell'Unione europea riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente la sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)**

(2012/143/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1*

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

È approvato il progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni, come figura nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/127.

*Articolo 2*

vista la proposta della Commissione europea,

È approvato il progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) da utilizzare per le unità delle luci di segnalazione omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come figura nel documento ECE TRANS/WP.29/2010/44 unitamente alle relative rettifiche.

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,*Articolo 3*

considerando quanto segue:

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, vota a favore dei progetti di regolamento UN/ECE di cui agli articoli 1 e 2 in occasione della prossima riunione del comitato amministrativo del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli.

*Articolo 4*

(1) Le prescrizioni uniformi del progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni <sup>(3)</sup>, nonché quelle del progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) da utilizzare per le unità delle luci di segnalazione omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(4)</sup> sono intese a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che siffatti veicoli offrano un elevato livello di sicurezza e di protezione.

Conformemente agli articoli 35 e 36 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli <sup>(5)</sup>, è riconosciuta l'equivalenza delle prescrizioni previste dal progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni a quelle previste dall'allegato I, paragrafi 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili <sup>(6)</sup>.

*Articolo 5*

(2) È opportuno definire la posizione dell'Unione europea riguardo a tali progetti di regolamento e di conseguenza prevederne un voto a favore da parte dell'Unione, rappresentata dalla Commissione.

I progetti di regolamento UN/ECE di cui agli articoli 1 e 2 sono integrati nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore.

(3) I progetti di regolamento sulla sicurezza dei pedoni e sulle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) dovrebbero essere integrati nel sistema UE di omologazione dei veicoli a motore,

<sup>(1)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

<sup>(2)</sup> Approvazione del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Documento UN/ECE ECE TRANS/WP.29/2010/127.

<sup>(4)</sup> Documento UN/ECE ECE TRANS/WP.29/2010/44.

<sup>(5)</sup> GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. LIDEGAARD

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 193/2012 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2012

### recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11 *bis*, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In data 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.
- (2) A seguito del riesame dell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 560/2005, il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone nell'elenco.
- (3) Le informazioni relative ad una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato I e alle persone figuranti nell'elenco di cui all'allegato IA di tale regolamento dovrebbero inoltre essere aggiornate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 la voce relativa alla seguente persona:

Désiré Tagro

è sostituita dalla voce riportata nell'allegato I del presente regolamento.

#### Articolo 2

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. BØDSKOV

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

## ALLEGATO I

**Voce di cui all'articolo 1**

«Désiré **TAGRO**. N. di passaporto: PD-AE 065FH08. Data di nascita: 27 gennaio 1959. Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio. Deceduto il 12 aprile 2011 ad Abidjan.

Segretario generale del cosiddetto "ufficio presidenziale" di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari. Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010).»

---

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO IA

**Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi non designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, di cui agli articoli 2, 4 e 7**

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
1.	Kadet Bertin	Nato nel 1957 a Mama	<p>Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo.</p> <p>Nipote di Laurent Gbagbo.</p> <p>In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale</p> <p>Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai "giovani patrioti" (COJEP).</p> <p>Implicato nel finanziamento e traffico d'armi e nelle manovre per aggirare l'embargo.</p> <p>Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della "Forza Lima" (squadroni della morte).</p> <p>Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo.</p> <p>A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d'armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d'Avorio.</p>
2.	Oulai Delafosse	Nato il 28 ottobre 1968	<p>Ex sottoprefetto di Toulepleu. Capo dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest.</p> <p>In quanto capo milizia, responsabile di violenze e crimini, in particolare nella zona di Toulepleu.</p> <p>Alle dirette dipendenze di Kadet Bertin, durante la crisi post-elettorale si è mostrato molto attivo nel reclutamento di mercenari liberiani nonché nel traffico di armi illecite provenienti dalla Liberia. Le sue truppe hanno fatto regnare il terrore durante tutto il periodo post-elettorale, uccidendo centinaia di persone originarie del nord della Costa d'Avorio.</p> <p>A causa del suo estremismo politico, della sua vicinanza a Kadet Bertin e dei forti legami che ha mantenuto con gli ambienti dei mercenari liberiani, continua a costituire una minaccia per la stabilità del paese.</p>
3.	Pastor Gammi		<p>Capo della milizia "Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest" (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi.</p> <p>Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p>

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
			Dall'esilio si è affiliato alla "Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio" (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere.
4.	Marcel Gossio	Nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé. N. di passaporto: 08AA14345 (data di scadenza: 6 ottobre 2013)	In fuga dalla Costa d'Avorio. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.  Implicato nell'appropriazione indebita di fondi pubblici e nella fornitura di finanziamenti e armi alle milizie.  Uomo chiave del finanziamento del clan Gbagbo e delle milizie. È anche un personaggio centrale nel traffico illecito di armi.  Gli ingenti fondi sottratti e la sua conoscenza delle reti illegali di armi fanno sì che continui a costituire un rischio per la sicurezza e la stabilità della Costa d'Avorio.
5.	Justin Koné Katina		In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.  Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell'Africa dell'Ovest (BCEAO).  Dal suo luogo d'esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere.
6.	Ahoua Don Mello	Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou. N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013)	Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo.  In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.  Dall'esilio continua a dichiarare fraudolenta l'elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l'autorità. Rifiuta di rispondere all'appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano, nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana.  Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d'Avorio è uno "Stato tribale assediato" e che "i giorni del regime Ouattara sono contati".
7.	Moussa Touré Zéguen	Nato il 9 settembre 1944. Vecchio passaporto: AE/46CR05	Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP).  Fondatore della "Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio" (CILCI).  Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese.  Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime.  Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d'Abobo e di Adjamé).

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
			<p>In esilio a Accra, ha fondato la "Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio" (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo.</p> <p>Dal suo luogo di esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio, alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d'Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata "ricolonizzata" e "invita gli ivoiriani a cacciare gli impostori" (Jeune Afrique, luglio 2011).</p> <p>Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoiriano contro Ouattara.»</p>

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 194/2012 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2012****che fissa, per la campagna di pesca 2012, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato non superi l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nell'Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di pesca 2012, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell'allegato II del medesimo regolamento, è fissato come segue:

- primo mese: 219 EUR/tonnellata,
- secondo mese: 0 EUR/tonnellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 195/2012 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2012****che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi di vendita unionali dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita unionale pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2012 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (UE) n. 1388/2011 del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.
- (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei

coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nell'Unione.

- (5) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di vendita unionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2012 ai prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 30.12.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

Specie	Esposizione nel bilancio	Fattore di conversione	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (EUR/t)
Ippoglosso nero ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> )	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	1 661
Nasello ( <i>Merluccius spp.</i> )	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	1 068
	Filetti individuali			
	— non spellati	1,0	0,85	1 299
	— spellati	1,1	0,85	1 429
Orata ( <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i> )	Intera o eviscerata, con o senza testa	1,0	0,85	1 242
Pesce spada ( <i>Xiphias gladius</i> )	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	3 518
Gamberi e gamberetti <i>Penaeidae</i>	Congelati			
a) <i>Parapenaeus Longirostris</i>		1,0	0,85	3 530
b) Altri <i>Penaeidae</i>		1,0	0,85	6 641
Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> e <i>Sepiola rondeletti</i> )	Congelati	1,0	0,85	1 669
Calamari ( <i>Loligo spp.</i> )				
a) <i>Loligo patagonica</i>	— interi, non puliti	1,00	0,85	1 012
	— puliti	1,20	0,85	1 215
b) <i>Loligo vulgaris</i>	— interi, non puliti	2,50	0,85	2 531
	— puliti	2,90	0,85	2 936
Polpi ( <i>Octopus spp.</i> )	Congelati	1,00	0,85	1 892
<i>Illex argentinus</i>	— interi, non puliti	1,00	0,80	719
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 223

Forme di presentazione commerciale:

interi, non puliti: prodotti che non hanno subito alcun trattamento

puliti: prodotti almeno eviscerati

eviscerati e decapitati: corpi di calamaro privi di viscere e capo

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2012 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2012****che fissa, per la campagna di pesca 2012, l'ammontare dell'aiuto al riporto e dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

- (3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
- (4) L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell'Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (5) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di pesca 2012, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

<sup>(3)</sup> GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

## ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati	
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	359
— Altre specie	291
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	410
III. Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri, con testa, tagliati o filettati	277
IV. Marinatura e magazzinaggio	260

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	327
	Code di scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	248
II. Asportazione della testa, congelamento e magazzinaggio	Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	293
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampo ( <i>Nephrops norvegicus</i> )	327
	Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )	248
IV. Marinatura e magazzinaggio	Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )	392
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> )	210

3. Ammontare dell'aiuto forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati	291
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	410

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

## che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell'Unione per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) I prezzi unionali di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2012, dal regolamento (UE) n. 198/2012 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento

per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.
- (6) Per permettere una rapida applicazione dei prezzi di riferimento nel 2012, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di pesca 2012, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per la Commissione  
Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di riferimento (EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
<i>Aringhe della specie Clupea harengus</i> ex 0302 41 00	1		—	F011	133
	2		—	F012	203
	3		—	F013	192
	4a		—	F016	121
	4b		—	F017	121
	4c		—	F018	254
	5		—	F015	226
	6		—	F019	113
	7a		—	F025	113
	7b		—	F026	102
	8		—	F027	85
<i>Scorfano (Sebastes spp.)</i> ex 0302 89 31 ed ex 0302 89 39	1		—	F067	996
	2		—	F068	996
	3		—	F069	836
<i>Merluzzi della specie Gadus morhua</i> ex 0302 51 10	1	F073	1 161	F083	839
	2	F074	1 161	F084	839
	3	F075	1 097	F085	645
	4	F076	871	F086	484
	5	F077	613	F087	355
<i>Gamberelli boreali (Pandalus borealis)</i> ex 0306 26 90	1	Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	2	F317	5 288	F321	1 114
		F318	1 854	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

## 2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Esposizione nel bilancio	Prezzi di riferimento (EUR/t)
1. Scorfano ( <i>Sebastes spp.</i> )			
ex 0303 89 31 ex 0303 89 39	F411	Interi: — con o senza testa	998
ex 0304 89 21 ex 0304 89 29	F412	Filetti: — con lische (standard)	2 011
	F413	— senza lische	2 136
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 239
2. Merluzzi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i> ) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 63 10, ex 0303 63 30, ex 0303 63 90, ex 0303 69 10	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 71 90 ex 0304 79 10	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 451
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 716
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 574
	F420	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 972
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 990
ex 0304 95 25	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 448
3. Merluzzo carbonaro ( <i>Pollachius virens</i> )			
ex 0304 73 00	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 611
	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 688
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 713
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 895
ex 0304 95 40	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	976

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Esposizione nel bilancio	Prezzi di riferimento (EUR/t)
4. Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )		Filetti:	
	F431	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 241
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 606
ex 0304 72 00	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 682
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 988
5. Merluzzo dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> )		Filetti:	
ex 0304 75 00	F441	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 170
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 298
6. Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> )		Filetti doppi di aringa	
ex 0304 59 50 ex 0304 99 23	F450	— di peso superiore a 80 g. al pezzo	510
	F450	— di peso superiore a 80 g. al pezzo	464

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 198/2012 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2012****che fissa, per la campagna di pesca 2012, i prezzi unionali di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita unionale sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.
- (2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell'Unione europea. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2012 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (UE) n. 1388/2011 del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (3) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi unionali di ritiro e di vendita di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2012 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

I prezzi unionali di ritiro e di vendita applicabili per la campagna di pesca 2012 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell'allegato II.

*Articolo 3*

Nell'allegato III figurano i prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2012 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell'Unione, i coefficienti correttivi utilizzati per il calcolo di tali prezzi e i prodotti ai quali essi si riferiscono.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 30.12.2011, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Coefficients di conversione dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensione (*)	Fattori di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
	6	0,00	0,40
	7a	0,00	0,40
	7b	0,00	0,36
8	0,00	0,30	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci <i>Scyliorhinus</i> spp.	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22

Specie	Dimensione (*)	Fattori di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30
Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36
Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve <i>Molva</i> spp.	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Lanzardi della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47
Acciughe <i>Engraulis</i> spp.	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34

Specie	Dimensione (*)	Fattori di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29
Limanda <i>Limanda limanda</i>	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passera pianuzza <i>Platichthys flesus</i>	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40

(\*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimensio- ne (*)	Fattore di conversione	
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)
		Pesci eviscerati con testa (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rane pescatrici <i>Lophius</i> spp.	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte le presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	1	0,59	
	2	0,27	

Specie	Dimensio- ne (*)	Fattore di conversione		
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)	
		Pesci eviscerati con testa (*)		
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Gamberelli boreali <i>Pandalus borealis</i>	1	0,77	0,68	
	2	0,27	—	
		Interi (*)		
Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	1	0,72		
	2	0,54		
		Interi (*)		Code (*)
		E (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliole <i>Solea spp.</i>	1	0,75	0,58	
	2	0,75	0,58	
	3	0,71	0,54	
	4	0,58	0,42	
	5	0,50	0,33	

(\*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

## ALLEGATO II

## Prezzi di ritiro e di vendita nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato I, nelle parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	133
	2	0	203
	3	0	192
	4a	0	121
	4b	0	121
	4c	0	254
	5	0	226
	6	0	113
	7a	0	113
	7b	0	102
8	0	85	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	293
	2	0	367
	3	0	413
	4	0	270
Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	1	674	674
	2	573	573
	3	314	314
Gattucci <i>Scyliorhinus</i> spp.	1	455	427
	2	455	398
	3	313	256
Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	1	0	996
	2	0	996
	3	0	836
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 161	839
	2	1 161	839
	3	1 097	645
	4	871	484
	5	613	355

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)		
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	1	593	461	
	2	593	461	
	3	584	453	
	4	502	247	
Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	702	546	
	2	702	546	
	3	605	419	
	4	507	351	
Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	1	595	451	
	2	577	433	
	3	541	397	
	4	370	271	
Molve <i>Molva</i> spp.	1	800	659	
	2	776	635	
	3	706	564	
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	236	
	2	0	233	
	3	0	226	
Lanzardi della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	226	
	2	0	226	
	3	0	185	
	4	0	138	
Acciughe <i>Engraulis</i> spp.	1	0	862	
	2	0	913	
	3	0	761	
	4	0	317	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	— Dal 1° gennaio al 30 aprile 2012	1	758	415
		2	758	415
		3	728	415
		4	526	344
	— Dal 1° maggio al 31 dicembre 2012	1	1 048	573
		2	1 048	573
		3	1 006	573
		4	726	475

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	2 912	2 297
	2	2 200	1 715
	3	2 200	1 682
	4	1 812	1 391
	5	1 682	1 326
Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	1	1 608	1 514
	2	1 419	1 324
	3	1 277	1 159
	4	804	686
Limanda <i>Limanda limanda</i>	1	562	459
	2	427	332
Passera pianuzza <i>Platichthys flesus</i>	1	325	286
	2	247	207
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	2 149	1 898
	2	2 149	1 804
Seppie <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	1	0	1 163
	2	0	1 163
	3	0	727
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)
		Pesci eviscerati con testa (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rane pescatrici <i>Lophius</i> spp.	1	1 756	4 585
	2	2 246	4 288
	3	2 246	4 049
	4	1 871	3 573
	5	1 036	2 561
		Tutte le presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	1	1 401	
	2	641	

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Gamberelli boreali <i>Pandalus borealis</i>	1	5 288	1 114
	2	1 854	—

(\*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimensione (*)	Prezzi di vendita (EUR/t)		
		Interi (*)		
Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	1	1 219		
	2	914		
		Interi (*)		Code (*)
		E' (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	1	4 469	4 469	3 272
	2	4 469	3 066	2 747
	3	4 001	3 066	2 020
	4	2 598	2 130	1 656
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliola <i>Solea spp.</i>	1	5 183	4 008	
	2	5 183	4 008	
	3	4 907	3 732	
	4	4 008	2 903	
	5	3 456	2 281	

(\*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

## ALLEGATO III

## Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente correttivo Fattore	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
				Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
				Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,90	1	0	119
			2	0	183
			3	0	173
			4a	0	109
	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	1	0	119
			2	0	183
			3	0	173
			4a	0	109
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,96	1	0	227
			2	0	224
			3	0	217
	Le regioni costiere e le isole della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito	0,95	1	0	224
			2	0	221
			3	0	215
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon, a sud-ovest della Scozia, fino a Wick, a nord-est della Scozia, e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	1	2 184	1 723
			2	1 650	1 286
			3	1 650	1 262
			4	1 359	1 043
			5	1 262	995
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	1	1 032	911
			2	1 032	866
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Canarie	0,48	1	0	141
			2	0	176
			3	0	198
			4	0	129
	Le regioni costiere e le isole della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito	0,74	1	0	217
			2	0	272
			3	0	306
			4	0	200
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93	2	0	342
			0,81	3	0

(\*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2012 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2012****che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2012**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(4) Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

(5) Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2012.

considerando quanto segue:

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*(2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato<sup>(2)</sup>, precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell'importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

Per la campagna di pesca 2012, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*(3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca<sup>(3)</sup>, prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Valori forfettari

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato	EUR/tonnellata
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) per le aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca e Svezia	50
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	15
— Francia	2
b) per i gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli ( <i>Pandalus borealis</i> ):	
— e Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo e Irlanda	20
— Regno Unito	20
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)	
a) per le sardine delle specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.)	
— tutti gli Stati membri	8
b) altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	25
— altri Stati membri	30
3. Utilizzazione come esche	
— Francia	55
— altri Stati membri	20
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

## REGOLAMENTO (UE) N. 200/2012 DELLA COMMISSIONE,

dell'8 marzo 2012,

sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella typhimurium* nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della *Salmonella* e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo, tra l'altro, della salmonella in tutte le fasi di rilievo in particolare a livello della produzione primaria, ovvero nei branchi, in modo da ridurre la diffusione di agenti patogeni zoonotici di origine alimentare e il pericolo per la salute pubblica.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi per l'Unione per la riduzione della diffusione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei polli da carne. Questa riduzione è la chiave per garantire che i criteri per la salmonella nelle carni fresche del pollame enunciati nella parte E dell'allegato II del suddetto regolamento e nel capitolo 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup> possano essere soddisfatti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l'obiettivo dell'Unione debba comprendere un'espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la riduzione minima in percentuale del numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l'obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo. Va anche inclusa all'occorrenza una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

(4) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l'obiettivo dell'Unione, occorra tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE <sup>(3)</sup> del Consiglio, in particolare del suo articolo 5.

(5) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 <sup>(4)</sup>, definisce l'obiettivo per la riduzione della percentuale massima dei branchi di polli da carne che restano positivi ai due sierotipi di salmonella all'1% o meno entro il 31 dicembre 2011.

(6) Secondo la relazione sintetica dell'Unione europea sull'andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nel 2009 <sup>(5)</sup>, la *Salmonella enteritidis* e la *Salmonella typhimurium* sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da *Salmonella enteritidis* sono diminuiti in modo significativo nel 2009, mentre si è osservato un aumento dei casi di *Salmonella typhimurium*.

(7) Nel luglio 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico su una stima quantitativa dell'impatto sulla salute pubblica di un nuovo obiettivo per la riduzione della salmonella nei polli da carne <sup>(6)</sup>. Gli esperti hanno concluso che la *Salmonella enteritidis* è il sierotipo zoonotico di *Salmonella* trasmesso alla progenie dalla madre più frequente nel pollame. L'EFSA ha anche constatato che le misure di controllo dell'Unione nei polli da carne hanno contribuito a ridurre notevolmente il numero di casi di salmonellosi umana dovuta al consumo di pollame rispetto alla situazione nel 2006. Occorre pertanto confermare l'obiettivo.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 151 del 13.06.2007, pag. 21.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

- (8) Negli ultimi anni i ceppi monofasici di *Salmonella typhimurium* si sono sviluppati fra i sierotipi di *Salmonella* più frequenti in diverse specie animali e negli isolati clinici umani. Il parere scientifico dell'EFSA del 2010 sul controllo e sulla valutazione del rischio per la salute pubblica dei "ceppi del tipo *Salmonella typhimurium*" adottato il 22 settembre 2010 <sup>(1)</sup> ha specificato anche che i ceppi monofasici di *Salmonella typhimurium* con formula antigenica 1,4,[5],12:i:-, la quale comprende ceppi con o senza l'antigene O5, devono essere considerati varianti di *Salmonella typhimurium* e rappresentano un rischio per la salute pubblica paragonabile a quello degli altri ceppi di *Salmonella typhimurium*. I ceppi di *Salmonella typhimurium* con formula antigenica 1,4,[5],12:i:- dovrebbero quindi essere inclusi nell'obiettivo.
- (9) Per verificare se l'obiettivo dell'Unione è stato conseguito è necessario campionare ripetutamente i branchi di polli. Per valutare e comparare i risultati è necessario definire un metodo di prova comune per verificare se l'obiettivo dell'Unione è stato raggiunto.
- (10) I programmi di controllo nazionali per raggiungere l'obiettivo dell'Unione entro il 2012, per branchi di polli della specie *Gallus gallus*, sono stati trasmessi per ottenere il cofinanziamento dell'Unione conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, relativa alle spese nel settore veterinario <sup>(2)</sup>. Le modifiche tecniche introdotte nell'allegato del presente regolamento sono direttamente applicabili. La Commissione non deve di conseguenza approvare una seconda volta i programmi di controllo nazionali che applicano questo regolamento. Non è quindi necessario un periodo transitorio.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e né il Parlamento europeo né il Consiglio vi si sono opposti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

##### Obiettivo dell'Unione

1. L'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 riguardante la riduzione della *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne, ("obiettivo dell'Unione") è quello di ridurre all'1% o meno la percentuale annua massima dei branchi di polli da carne che rimangono positivi per la *Salmonella enteritidis* e la *Salmonella typhimurium* entro il 1 dicembre 2011.

Per quanto riguarda la *Salmonella typhimurium* monofasica, sono inclusi nell'obiettivo dell'Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.

2. Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato ("metodo di prova").

#### Articolo 2

##### Riesame dell'obiettivo dell'Unione

La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del metodo di prova e secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.

#### Articolo 3

##### Abrogazione del regolamento (CE) n. 646/2007

Il regolamento (CE) n. 646/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 18.06.2009, pag. 30.

## ALLEGATO

**Programma di test necessario per verificare la realizzazione dell'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

## 1. ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento comprende tutti i branchi di polli da carne della specie *Gallus gallus* ("polli da carne") nell'ambito dei programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

## 2. CONTROLLO NEI POLLI DA CARNE

2.1. **Frequenza dei campionamenti**

- (a) Gli operatori del settore alimentare devono sottoporre a campionamento tutti i branchi di polli da carne entro tre settimane prima della macellazione.

In deroga al campionamento obbligatorio di cui al primo comma, l'autorità competente può prevedere che gli operatori del settore alimentare debbano sottoporre a campionamento almeno un branco di polli da carne per ciclo nelle aziende agricole con più di un branco se:

(i) è usato un sistema "tutto dentro, tutto fuori" in tutti i branchi dell'azienda;

(ii) la stessa gestione si applica a tutti i branchi;

(iii) l'approvvigionamento di mangime e acqua è comune a tutti i branchi;

(iv) per almeno gli ultimi sei cicli i test per la *Salmonella* spp e i campionamenti di tutti i branchi di almeno un ciclo sono stati effettuati dall'autorità competente in base allo schema di campionamento di cui al primo paragrafo in tutti i branchi nell'azienda agricola;

(v) tutti gli esiti dei test, in riferimento al comma primo e al punto (b), sono negativi per la *Salmonella enteritidis* o la *Salmonella typhimurium*.

In deroga ai suddetti obblighi di campionamento l'autorità competente può autorizzare il campionamento nelle ultime sei settimane prima della macellazione nel caso in cui i branchi siano tenuti per più di 81 giorni o facciano parte della produzione di polli da carne biologici conformemente al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>.

- (b) L'autorità competente deve campionare ogni anno almeno un branco di polli da carne sul 10% delle aziende agricole con oltre 5 000 capi. Il campionamento può essere effettuato sulla base del rischio e ogniqualvolta l'autorità competente lo ritenga necessario.

Un campionamento eseguito dall'autorità competente può sostituire il campionamento da parte dell'operatore del settore alimentare conformemente al punto (a).

2.2. **Protocollo di campionamento**2.2.1. *Istruzioni generali per il campionamento*

L'autorità competente o l'operatore del settore alimentare deve garantire che i campioni sono prelevati da personale adeguatamente formato a tale scopo.

Devono essere prelevate almeno due paia di tamponi da stivale. I tamponi da stivale vengono posti sugli stivali e il campione viene estratto muovendosi nel pollaio. I tamponi relativi a un branco di polli da carne possono essere raggruppati in un unico campione.

Prima di applicare i tamponi da stivale la loro superficie deve essere inumidita attraverso:

- (a) l'applicazione di diluente a massimo recupero (MRD: 0,8% cloruro di sodio, 0,1% peptone in acqua deionizzata sterile);
- (b) l'applicazione di acqua sterile;
- (c) l'applicazione di altri diluenti approvati dal laboratorio nazionale di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003; oppure
- (d) deve essere trattata in autoclave in un contenitore con diluenti.

La modalità di inumidimento dei tamponi da stivale consiste nel versare il liquido all'interno prima che siano applicati o nell'agitarli in un contenitore con del diluente.

<sup>(1)</sup> GU L 250 del 18.09.2008, pag. 1.

Va garantito che tutte le sezioni del pollaio siano rappresentate in modo proporzionale nel campione. Ciascun paio di tamponi da stivale deve coprire il 50% circa della superficie del pollaio.

Dopo il campionamento i tamponi vanno rimossi attentamente dagli stivali per non staccare il materiale aderitovi. I tamponi da stivale possono essere rivoltati per conservare il materiale e vanno inseriti in un sacco o contenitore etichettato.

L'autorità competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurarne la rappresentatività in una valutazione caso per caso dei parametri epidemiologici, quali le condizioni di biosicurezza, la distribuzione o l'entità del branco.

Se l'autorità competente fornisce l'autorizzazione è possibile sostituire un paio di tamponi da stivale con un campione di polvere di 100 g prelevato in vari siti del pollaio da superfici sulle quali la presenza della polvere sia visibile. In alternativa, per raccogliere la polvere in più punti del pollaio, possono essere usati uno o più tamponi di tessuto umidi con una superficie di almeno 900 cm<sup>2</sup>. Ciascun tampone deve risultare ben coperto di polvere su entrambi i lati.

#### 2.2.2. Istruzioni specifiche relative ad alcune aziende

- (a) Per i polli da carne in allevamenti estensivi i campioni vanno prelevati esclusivamente all'interno del pollaio.
- (b) Quando non è possibile accedere ai pollai a causa dello spazio ridotto nei branchi con meno di 100 capi ed è quindi impossibile utilizzare tamponi da stivale camminando, questi possono essere sostituiti dalla stessa tipologia di tamponi di tessuto prelevati a mano usati per la polvere nei quali i tamponi vengono strofinati sulle superfici contaminate con feci fresche o, se questo non sia fattibile, ricorrendo ad altre tecniche di campionamento per le feci idonee allo scopo.

#### 2.2.3. Campionamento ad opera dell'autorità competente

L'autorità competente deve eseguire ulteriori test e/o controlli documentali necessari per verificare che i risultati non siano alterati dalla presenza di antimicrobici o di altre sostanze che inibiscono la proliferazione di batteri.

Qualora non venga rilevata la presenza di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium*, ma vengano riscontrati antimicrobici o effetti inibitori della crescita batterica, il branco di polli da carne è considerato infetto ai fini dell'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

#### 2.2.4. Trasporto

I campioni devono essere inviati senza indebiti ritardi, per posta celere o corriere ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Durante il trasporto devono essere al riparo da temperature oltre i 25°C e dall'esposizione alla luce solare.

I campioni che non possono essere inviati entro 24 ore dal campionamento devono essere conservati sotto refrigerazione.

### 3. ANALISI DI LABORATORIO

#### 3.1. Preparazione dei campioni

In laboratorio i campioni devono essere conservati sotto refrigerazione prima dell'esame. Questo deve essere eseguito entro le 48 ore successive alla ricezione dei campioni ed entro 4 giorni dalla data di campionamento.

I campioni di polvere devono essere analizzati separatamente. Ai fini dell'analisi tuttavia l'autorità competente può decidere di unirli al paio di tamponi da stivale.

Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente e la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Le due paia di tamponi da stivale vengono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con peptone tamponato (BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente, oppure i 225 ml di diluente vengono aggiunti direttamente alle due paia di tamponi da stivali nel contenitore così come è giunto in laboratorio.

I tamponi da stivale vanno immersi completamente nel BPW per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla salmonella di sciogliersi; se necessario aggiungere altro BPW.

Se si adottano le norme EN ISO sulla preparazione delle feci per la rilevazione della salmonella, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione.

### 3.2. Metodo di rilevazione

La rilevazione di *Salmonella* spp deve essere effettuata in conformità con l'emendamento 1 della norma EN/ISO 6579 Microbiologia degli alimenti e dei mangimi - Metodo orizzontale per la rilevazione della *Salmonella* spp. - Emendamento 1: Allegato D: "Rilevazione della *Salmonella* spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria" dell'Organizzazione internazionale per la normazione.

### 3.3. Sierotipizzazione

Dev'essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo prelevato dall'autorità competente, sulla base dell'attuale schema di Kaufmann-White-LeMinor.

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che per tutti gli isolati è escluso almeno che non appartengono ai sierotipi di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium*.

### 3.4. Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell'operatore del settore alimentare si possono utilizzare i metodi di analisi di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> in alternativa ai metodi per la preparazione dei campioni ed ai metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.

### 3.5. Stoccaggio dei ceppi

L'autorità competente assicura che almeno un ceppo isolato dei sierotipi di salmonella rilevati provenienti dai prelievi effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, per pollaio e per anno, sia conservato in vista di una futura tipizzazione fagica o dell'effettuazione di un test di suscettibilità antimicrobica, utilizzando i metodi stabiliti per la raccolta delle colture, che devono garantire l'integrità dei ceppi per un periodo minimo di due anni dalla data dell'analisi.

L'autorità competente può decidere di depositare gli isolati dal campionamento eseguito dalle imprese del settore alimentare in vista di una futura tipizzazione fagica o di un test di suscettibilità antimicrobica in previsione di un test degli isolati in conformità con l'articolo 2 della decisione 2007/407/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.

## 4. RISULTATI E RELAZIONI

### 4.1. Calcolo della diffusione per la verifica dell'obiettivo dell'Unione

Ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo dell'Unione, un branco di polli da carne è considerato positivo qualora sia rilevata nel branco la presenza di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* (esclusi i ceppi del vaccino).

I branchi di polli da carne risultati positivi sono contati una volta sola per ciclo, indipendentemente dal numero delle operazioni di campionamento e prova, e vengono riportati solo nell'anno del primo esito positivo del campionamento.

### 4.2. Relazioni

Le informazioni da trasmettere sono:

- (a) il numero totale dei branchi di polli da carne che sono stati oggetto di test almeno una volta nel corso dell'anno considerato;
- (b) il numero totale dei branchi di polli da carne positivi a qualunque sierotipo della salmonella nello Stato membro;
- (c) il numero di branchi di polli da carne positivi almeno una volta alla *Salmonella enteritidis* e alla *Salmonella typhimurium* inclusi i ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-;
- (d) il numero dei branchi di polli da carne positivi a ciascuno dei sierotipi di *Salmonella* o a una *Salmonella* non specificata (isolati non tipizzabili o non sierotipizzati);

Le informazioni vanno fornite separatamente dal campionamento ai sensi del programma generale di controllo nazionale per la salmonella come previsto al punto 2.1. (a) e (b), del campionamento per gli operatori del settore alimentare come previsto al punto 2.1. (a) e del campionamento delle autorità competenti come previsto al punto 2.1. (b).

I risultati dei test sono considerati informazioni pertinenti relative alla catena alimentare ai termini di quanto disposto nell'allegato II sezione III del regolamento 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 30.04.2004, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 226 del 25.06.2004, pag. 22.

Devono essere a disposizione dell'autorità competente almeno le seguenti informazioni di ciascun branco di polli da carne analizzato:

- (a) il riferimento dell'azienda agricola, che rimane unico nel tempo;
- (b) il riferimento del pollaio, che rimane unico nel tempo;
- (c) il mese di campionamento.

I risultati e ogni altra informazione pertinente sono comunicati nella relazione sulle tendenze e le fonti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE <sup>(1)</sup>.

L'operatore del settore alimentare comunicherà all'autorità competente l'avvenuta individuazione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella typhimurium* senza indebiti ritardi. Lo stesso incaricherà il laboratorio di analisi di agire di conseguenza.

---

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

**che modifica, relativamente alla sostanza nitroxinil, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.

(3) Attualmente il nitroxinil figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4) L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito alla cancellazione della voce esistente relativa al nitroxinil applicabile a latte vaccino e ovino.

(5) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare un limite massimo di residui per il nitroxinil per il latte vaccino e ovino nonché di sopprimere la disposizione «Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

(6) Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente relativa al nitroxinil nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

(7) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di prendere i provvedimenti del caso per conformarsi al nuovo LMR.

(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 maggio 2012.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

ALLEGATO

La voce relativa al nitroxinil nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Nitroxinil	Nitroxinil	Bovini, ovini	400 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte		Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 202/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

**che modifica, relativamente alla sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.
- (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologi-

camente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.

- (3) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di determinare il limite massimo di residui per il fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini.
- (4) In base alla raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non occorre stabilire i LMR per il fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini.
- (5) È dunque opportuno modificare la tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato nei bovini.
- (6) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conforme- mente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
"Fattore bovino di stimolazione delle colonie di granulociti pegilato	Non applicabile	Bovini	LMR non richiesto	Non applicabile	NESSUNA	Biologico / Immunomodulato- re"

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 38, lettera a), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il capo 4 del titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali relative alla produzione biologica di alimenti trasformati. Le modalità di applicazione delle suddette prescrizioni fondamentali sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli<sup>(2)</sup>.
- (2) È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 889/2008 prescrizioni specifiche per la produzione di vino biologico. Tali prescrizioni devono applicarsi ai prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)<sup>(3)</sup>.
- (3) L'elaborazione del vino biologico comporta l'uso di determinati prodotti e sostanze come additivi o coadiuvanti tecnologici a condizioni ben definite. A questo scopo e sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio compiuto a livello dell'Unione sulla «Viticultura ed enologia biologica: sviluppo di tecniche ecologicamente sostenibili e orientate alle richieste del consumatore per il miglioramento della qualità del vino biologico e per una normativa di riferimento basata su criteri scientifici» (noto anche come «Orwine»)<sup>(4)</sup> l'uso di tali prodotti e sostanze deve essere autorizzato in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (4) Determinati prodotti e sostanze, che sono utilizzati come additivi e coadiuvanti nelle pratiche enologiche a norma del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio

per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni<sup>(5)</sup>, sono ottenuti da materie prime di origine agricola. In questo caso le materie prime possono essere disponibili sul mercato in forma biologica. Allo scopo di promuoverne la domanda sul mercato, è necessario dare la preferenza all'uso di additivi e di coadiuvanti ottenuti da materie prime provenienti dall'agricoltura biologica.

- (5) Le pratiche e le tecniche di vinificazione sono stabilite a livello unionale dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalle sue norme di attuazione previste dal regolamento (CE) n. 606/2009 e dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli<sup>(6)</sup>. L'utilizzo di queste pratiche e tecniche nella vinificazione biologica può non essere coerente con gli obiettivi e i principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare con i principi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti biologici, menzionati all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto necessario introdurre restrizioni e limitazioni specifiche per determinati processi e pratiche enologiche.
- (6) Talune altre pratiche largamente utilizzate nella trasformazione degli alimenti possono essere utilizzate anche nella vinificazione e avere degli effetti anche su determinate caratteristiche essenziali dei prodotti biologici, e pertanto sulla loro vera natura, ma attualmente non esistono tecniche alternative in grado di sostituirle. Questo vale per i trattamenti termici, la filtrazione, l'osmosi inversa e l'uso di resine a scambio ionico. Di conseguenza è necessario che queste pratiche siano disponibili per i vinificatori biologici, ma il loro uso deve essere sottoposto a restrizioni. Occorre prevedere a tempo debito la possibilità di un riesame del trattamento termico, delle resine a scambio ionico e dell'osmosi inversa.
- (7) Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre in inganno quanto alla vera natura dei prodotti biologici devono essere esclusi dal processo di vinificazione di vino biologico. Questo vale per la concentrazione per raffreddamento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'impiego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche enologiche modificano notevolmente la composizione del prodotto al punto da poter trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. Per gli stessi scopi, anche l'utilizzo o l'aggiunta di certe sostanze potrebbero

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(4)</sup> <http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263>

<sup>(5)</sup> GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biologico. È pertanto appropriato vietare l'uso o l'aggiunta di tali sostanze nell'ambito di pratiche e trattamenti enologici biologici.

- (8) Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, i risultati dello studio Orwine hanno dimostrato che i vinificatori biologici dell'Unione già riescono a ridurre il tenore di anidride solforosa nei vini ottenuti da uve biologiche, rispetto al tenore massimo di anidride solforosa autorizzato per i vini non biologici. È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di zolfo specifico per i vini biologici, che dovrebbe essere inferiore al tenore autorizzato nei vini non biologici. I quantitativi necessari di anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, in particolare il suo tenore di zuccheri, di cui occorre tenere conto nel fissare i livelli massimi di anidride solforosa specifici per i vini biologici. Tuttavia, condizioni climatiche estreme possono provocare difficoltà in talune zone viticole rendendo necessario l'uso di quantitativi supplementari di solfiti nell'elaborazione del vino per raggiungere la stabilità del prodotto finito di quell'annata. È quindi opportuno autorizzare l'aumento del tenore massimo di anidride solforosa qualora si verifichino le condizioni summenzionate.
- (9) Il vino è un prodotto a lunga durata di conservazione e determinati vini vengono conservati tradizionalmente per molti anni in botti o cisterne prima di essere immessi sul mercato. Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari<sup>(1)</sup> e per un periodo limitato in virtù del regolamento (CE) n. 889/2008, è opportuno autorizzare la commercializzazione di tali vini fino a esaurimento delle scorte mantenendo i requisiti di etichettatura previsti da tale regolamento.
- (10) Alcuni dei vini ancora in magazzino sono stati elaborati con un processo di vinificazione già conforme alle norme sulla produzione di vino biologico previste dal presente regolamento. Se questo può essere dimostrato, occorre autorizzare l'uso del logo comunitario di produzione biologica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, che dal 1° luglio 2010 si chiama «logo biologico dell'UE», per consentire un confronto e una concorrenza leali tra vini biologici prodotti anteriormente e successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se invece non sia possibile dimostrarlo, il vino può recare esclusivamente l'etichetta di «vino ottenuto da uve biologiche», senza il logo di produzione biologica dell'UE, purché sia stato ottenuto in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 e al regolamento (CE) n. 889/2008 nella versione in vigore prima della modifica apportata dal presente regolamento.
- (11) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 889/2008.

- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) il titolo II è così modificato:

- a) all'articolo 27, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis»;

- b) è inserito un nuovo Capo 3 bis:

«CAPO 3 bis

#### **Norme specifiche sulla vinificazione**

Articolo 29 ter

#### **Campo di applicazione**

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (\*).

2. Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) n. 606/2009 (\*\*) e (CE) n. 607/2009 (\*\*).

Articolo 29 quater

#### **Uso di taluni prodotti e sostanze**

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.

2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis del presente regolamento possono essere utilizzati per l'elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A di quest'ultimo regolamento.

3. Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regolamento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da materie prime biologiche.

(<sup>1</sup>) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Articolo 29 quinquies

### Pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatti salvi l'articolo 29 *quater* e i divieti e le restrizioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli articoli 120 *quater* e 120 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010.

2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti:

- a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato XV *bis*, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.

3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni:

- a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la temperatura non può superare i 70 °C;
- b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche:

- a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;
- b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'allegato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 606/2009;

c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV *bis*, sezione B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1° agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, possono essere applicate nella vinificazione biologica solo previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione delle norme di produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se necessario, di una procedura di valutazione conformemente all'articolo 21 dello stesso regolamento.

(\*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(\*\*) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(\*\*\*) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.»;

c) l'articolo 47 è così modificato:

i) al primo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore massimo da fissare conformemente all'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni meteorologiche eccezionali di una determinata campagna deteriorano la situazione sanitaria delle uve biologiche in una data zona geografica a causa di gravi attacchi batterici o micotici che obbligano il vinificatore a usare una quantità di anidride solforosa superiore agli anni precedenti per ottenere un prodotto finito comparabile.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettere c) ed e).»;

2) il titolo V è così modificato:

a) all'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, primo comma, lettere c) ed e).»;

b) all'articolo 95, il paragrafo 10 *bis* è sostituito dal seguente:

«10 *bis*. Per quanto concerne i prodotti del settore vitivinicolo, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichettatura:

- a) può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1° luglio 2010 "logo biologico dell'UE", a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al titolo II, capo 3 bis, del presente regolamento;
- b) gli operatori che utilizzano il "logo biologico dell'UE" conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno;

c) se la documentazione di cui alla lettera b), del presente comma non è disponibile, il vino può essere etichettato come "vino ottenuto da uve biologiche", a condizione che sia conforme ai requisiti del presente regolamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 3 bis;

d) il vino etichettato come "vino ottenuto da uve biologiche" non può recare il "logo biologico dell'UE".»;

3) è inserito un nuovo allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

«ALLEGATO VIII bis

**Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater**

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Aria</li> <li>— Ossigeno gassoso</li> </ul>	
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Perlite</li> <li>— Cellulosa</li> <li>— Terra di diatomee</li> </ul>	Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte
Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Azoto</li> <li>— Anidride carbonica</li> <li>— Argo</li> </ul>	
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Lieviti <sup>(1)</sup></li> </ul>	
Punto 6: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fosfato diammonico</li> <li>— Dicloridrato di tiamina</li> </ul>	
Punto 7: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Anidride solforosa</li> <li>— Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio</li> </ul>	<p>a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;</p> <p>b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;</p> <p>c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1° agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.</p>
Punto 9: Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Carbone per uso enologico</li> </ul>	
Punto 10: Chiarificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gelatina alimentare <sup>(2)</sup></li> <li>— Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli <sup>(2)</sup></li> <li>— Colla di pesce <sup>(2)</sup></li> <li>— Ovoalbumina <sup>(2)</sup></li> <li>— Tannini <sup>(2)</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Caseina</li> <li>— Caseinato di potassio</li> <li>— Diossido di silicio</li> <li>— Bentonite</li> <li>— Enzimi pectolitici</li> </ul>	

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009	Nome del prodotto o della sostanza	Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione	— Acido lattico — Acido L (+) tartarico	
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione	— Acido L (+) tartarico — Carbonato di calcio — Tartrato neutro di potassio — Bicarbonato di potassio	
Punto 14: Aggiunta	— Resina di pino di Aleppo	
Punto 17: Utilizzo	— Batteri lattici	
Punto 19: Aggiunta	— Acido L-ascorbico	
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento	— Azoto	
Punto 23: Aggiunta	— Anidride carbonica	
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	— Acido citrico	
Punto 25: Aggiunta	— Tannini <sup>(2)</sup>	
Punto 27: Aggiunta	— Acido metatartarico	
Punto 28: Utilizzo	— Gomma d'acacia (gomma arabica) <sup>(2)</sup>	
Punto 30: Utilizzo	— Bitartrato di potassio	
Punto 31: Utilizzo	— Citrato rameico	
Punto 31: Utilizzo	— Solfato di rame	Autorizzato fino al 31 luglio 2015
Punto 38: Utilizzo	— Pezzi di legno di quercia	
Punto 39: Utilizzo	— Alginato di potassio	
Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009	— Solfato di calcio	Solo per "vino generoso" o "vino generoso de licor"

<sup>(1)</sup> Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

<sup>(2)</sup> Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 204/2012 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	85,1
	JO	78,3
	MA	64,7
	SN	207,5
	TN	99,6
	TR	90,3
	ZZ	104,3
0707 00 05	JO	121,8
	TR	170,7
	ZZ	146,3
0709 91 00	EG	82,2
	ZZ	82,2
0709 93 10	MA	53,5
	TR	99,8
	ZZ	76,7
0805 10 20	EG	49,2
	IL	69,1
	MA	47,5
	TN	55,6
	TR	72,6
	ZZ	58,8
0805 50 10	BR	43,7
	EG	41,7
	MA	69,3
	TR	57,0
	ZZ	52,9
0808 10 80	CA	117,2
	CL	104,7
	CN	107,7
	MK	31,8
	US	164,3
	ZZ	105,1
0808 30 90	AR	76,6
	CL	119,7
	CN	55,6
	ZA	88,3
	ZZ	85,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

## DECISIONI

### DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/144/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 2012

**recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC.
- (2) A seguito del riesame dell'elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC, il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone nell'elenco.
- (3) Le informazioni relative ad una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato I e alle persone figuranti nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/656/PESC dovrebbero inoltre essere aggiornate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Nell'allegato I della decisione 2010/656/PESC, la voce relativa alla seguente persona:

Désiré Tagro

è sostituita dalla voce riportata nell'allegato I della presente decisione.

#### *Articolo 2*

L'allegato II della decisione 2010/656/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. BØDSKOV

---

<sup>(1)</sup> GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

## ALLEGATO I

## Voce di cui all'articolo 1

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, ecc.)	Motivi della designazione	Data di designazione da parte dell'ONU
Désiré Tagro	N. di passaporto: PD-AE 065FH08 Data di nascita: 27 gennaio 1959 Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio Deceduto il 12 aprile 2011 ad Abidjan	Segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di GBAGBO: partecipazione al governo illegittimo di GBAGBO, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.	Data di designazione da parte dell'ONU: 30.3.2011 (designazione da parte dell'Unione europea: 22.12.2010)

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

## Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
1.	Kadet Bertin	Nato nel 1957 a Mama	<p>Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo.</p> <p>Nipote di Laurent Gbagbo.</p> <p>In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai "giovani patrioti" (COJEP).</p> <p>Implicato nel finanziamento e traffico d'armi e nelle manovre per aggirare l'embargo.</p> <p>Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della "Forza Lima" (squadroni della morte).</p> <p>Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo.</p> <p>A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d'armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d'Avorio.</p>
2.	Oulaï Delafosse	Nato il 28 ottobre 1968	<p>Ex sottoprefetto di Toulepleu. Capo dell'Unione patriottica per la resistenza del Grande Ovest.</p> <p>In quanto capo milizia, responsabile di violenze e crimini, in particolare nella zona di Toulepleu.</p> <p>Alle dirette dipendenze di Kadet Bertin, durante la crisi post-elettorale si è mostrato molto attivo nel reclutamento di mercenari liberiani nonché nel traffico di armi illecite provenienti dalla Liberia. Le sue truppe hanno fatto regnare il terrore durante tutto il periodo post-elettorale, uccidendo centinaia di persone originarie del nord della Costa d'Avorio.</p> <p>A causa del suo estremismo politico, della sua vicinanza a Kadet Bertin e dei forti legami che ha mantenuto con gli ambienti dei mercenari liberiani, continua a costituire una minaccia per la stabilità del paese.</p>
3.	Pastor Gammi		<p>Capo della milizia "Movimento ivoriano per la liberazione dell'Ovest" (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi.</p>

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
			<p>Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Dall'esilio si è affiliato alla "Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio" (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere.</p>
4.	Marcel Gossio	<p>Nato il 18 febbraio 1951 a Adjamé.</p> <p>N. di passaporto: 08AA14345 (data di scadenza: 6 ottobre 2013)</p>	<p>In fuga dalla Costa d'Avorio. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale. Implicato nell'appropriazione indebita di fondi pubblici e nella fornitura di finanziamenti e armi alle milizie.</p> <p>Uomo chiave del finanziamento del clan Gbagbo e delle milizie. È anche un personaggio centrale nel traffico illecito di armi.</p> <p>Gli ingenti fondi sottratti e la sua conoscenza delle reti illegali di armi fanno sì che continui a costituire un rischio per la sicurezza e la stabilità della Costa d'Avorio.</p>
5.	Justin Koné Katina		<p>In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell'Africa dell'Ovest (BCEAO).</p> <p>Dal suo luogo d'esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere.</p>
6.	Ahoua Don Mello	<p>Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou.</p> <p>N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013)</p>	<p>Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo.</p> <p>In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.</p> <p>Dall'esilio continua a dichiarare fraudolenta l'elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l'autorità. Rifiuta di rispondere all'appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano e nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana.</p> <p>Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d'Avorio è uno "Stato tribale assediato" e che "i giorni del regime Ouattara sono contati".</p>
7.	Moussa Touré Zégouen	<p>Nato il 9 settembre 1944.</p> <p>Vecchio passaporto: AE/46CR05</p>	<p>Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP).</p> <p>Fondatore della "Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio" (CILCI).</p> <p>Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese.</p> <p>Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime.</p>

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi della designazione
			<p>Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d'Abobo e di Adjamé).</p> <p>In esilio a Accra, ha fondato la "Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d'Avorio" (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo.</p> <p>Dal suo luogo d'esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d'Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata "ricolonizzata" e "invita gli ivoiriani a cacciare gli impostori" (Jeune Afrique, luglio 2011).</p> <p>Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoiriano contro Ouattara».</p>

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 del 23 aprile 2010)

A pagina 6, all'articolo 5, paragrafo 3:

*anziché:* «3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:».

*leggi:* «3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a qualsiasi obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora:».

---



DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione 2012/144/PESC del Consiglio, dell'8 marzo 2012, recante attuazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio** ..... 50
- 

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010)** ..... 55

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

